



**DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE
DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016**
(art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Premesse

La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 27-bis recentemente introdotto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2016, che prevede di acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione rispetto alla disciplina dello Sportello unico regolamentata dal DPR 160/2010, il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.

Al riguardo è il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.

Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale.

A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016.

2 - Verifica procedibilità istanza

Gli uffici competenti provvedono alla verifica della procedibilità dell'istanza, alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati, di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata in conformità con quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e può essere affidata al Comitato VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere nel senso:

- a) dell'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;
- b) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA;



- c) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità

Tenuto conto delle determinazioni del Comitato cui sia stata affidata l'istanza, il Direttore della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 4/2016, disponendo:

- a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
- b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
- c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

B) PROCEDIMENTO per la Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale a VIA (art. 9 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria di competenza è svolta, nelle modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA che si esprime in ordine al piano di lavoro per l'elaborazione del SIA proposto.

Le determinazioni del Comitato VIA sono comunicate al proponente con decreto del Direttore della struttura competente per la VIA.

C) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06, nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati

La struttura regionale competente per la VIA, all'esito delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web regionale ed alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati dal progetto, nonché alle strutture regionali interessate, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.



30b6b5cd



E' responsabilità del proponente la corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti.

3 – Verifica completezza documentale

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine all'adeguatezza e completezza della documentazione presentata; l'eventuale richiesta di integrazioni, al fine di assicurare il coordinamento del procedimento, deve essere contestualmente comunicata alla struttura competente per la VIA.

Tale verifica è finalizzata ad accertare, per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore. Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza senza entrare nel merito tecnico scientifico del progetto.

Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

Successivamente alla verifica documentale la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti anche la necessità di dar corso a procedure espropriative, si specifica che gli adempimenti per l'avvio del relativo procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto.

Modalità per l'effettuazione della presentazione al pubblico.

La presentazione al pubblico di cui all'art. 14 della L.R. n. 4/2016 nei casi in cui sia stata effettuata la procedura di dibattito pubblico di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016 può considerarsi già espletata. L'articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle fattispecie in cui trova applicazione, infatti, costituisce di fatto esecuzione di quanto disposto dall'articolo 14 della L.R. n. 4/2016.

Considerato che la procedura dell'art. 27-bis, rispetto alla previgente normativa, ha introdotto una fase di verifica da effettuarsi antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura (art. 23 del D.Lgs. n. 152/06) e che le disposizioni della riformata normativa statale prevedono la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa, si ritiene che la presentazione al pubblico possa essere effettuata, previa pubblicazione di specifico avviso sul sito web dell'autorità competente, all'esito dell'accertamento della procedibilità dell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 27 bis, già all'avvio della fase di verifica documentale di cui al comma 3 del medesimo articolo, così da anticipare quanto prima la fase di informazione e partecipazione del pubblico nella procedura, al quale viene comunque riservato l'intero periodo previsto dalla norma nazionale per la presentazione delle osservazioni.

4 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'espressione del parere in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento è effettuata dal Comitato secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza, il Comitato è tenuto a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 nonché le relative controdeduzioni eventualmente trasmesse dal proponente. Al fine di garantire al Comitato la tempistica necessaria per le



30b6b5cd



valutazioni del caso in ordine alle osservazioni formulate, i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 (60 giorni) per la presentazione delle osservazioni sono considerati perentori.

Le osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis, le relative controdeduzioni, nonché eventuali integrazioni progettuali, vengono pubblicate sul sito web dedicato.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza il Comitato acquisisce e valuta altresì gli eventuali pareri di valenza ambientale espressi dalle altre strutture regionali e dai soggetti esterni all'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale coordina i lavori della Conferenza di Servizi in modo da consentire il completo ed esaustivo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza del Comitato nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal relativo regolamento di funzionamento.

Richiesta integrazioni: qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato ed eventualmente in riferimento alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, gli uffici regionali possono richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis.

L'eventuale richiesta integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, oltre alle integrazioni ed ai chiarimenti eventualmente ritenuti necessari ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti ritenuti necessari ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e eventuale rilascio dell'AIA, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla struttura regionale competente per materia.

Per quanto attiene la possibilità di sospensione del procedimento e l'eventuale ripubblicazione a seguito delle integrazioni depositate, si rimanda a quanto specificatamente disposto dal comma 5 dell'art. 27-bis.

5 - Parere del Comitato VIA

Il Comitato VIA formula il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione in ambito regionale.

Il parere coordina i pareri di competenza delle strutture regionali e di ARPAV, quali ad esempio, a titolo indicativo e qualora necessari:

- parere di compatibilità in caso di vincolo idrogeologico o forestale;
- parere relativo al piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- parere relativo alla procedura VINCA.

Il Comitato VIA esprime il proprio parere secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA si procede alla valutazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento.

In caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione al proponente dell'avvio della procedura di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, fissando i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del soggetto interessato.

Le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti nella comunicazione di cui sopra, sono pubblicate sul sito web regionale e sottoposte alla successiva valutazione del Comitato VIA.

In caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, viene adottato il provvedimento di diniego della domanda a cura del Direttore della struttura competente in materia di VIA.

In caso di accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e di conseguente espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, si procede alla valutazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento.



30b6b5cd



6 - Conferenza di servizi

Gli uffici regionali competenti convocano la conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06:

- entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, tenuto comunque conto dei termini stabiliti per la verifica della necessità di eventuali integrazioni prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis;
- ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui al comma 7 dell'art. 27-bis;
- ovvero dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione in caso di necessità di ripubblicazione dell'avviso.

E' fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere.

Si rimanda all'allegato B del presente provvedimento per quanto concerne indirizzi e modalità di funzionamento della conferenza di servizi.

7. Provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia di VIA (in qualità di responsabile dell'endoprocedimento in questione) in esito alle determinazioni della conferenza di servizi, per quanto concerne la compatibilità ambientale dell'intervento.

8 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale è adottato in esito alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti espresse dei soggetti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, richiesti dal proponente, recandone l'indicazione esplicita.

Corre l'obbligo di precisare che le istanze presentate ai sensi dell'art. 27-bis attivano un procedimento amministrativo che, di fatto, può coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali; ora, tenuto conto della struttura organizzativa della Dirigenza, regolamentata dalla L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, si stabilisce quanto segue.

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).

Eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale

Qualora nell'ambito della conferenza di servizi decisoria siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso non ritenuti superabili, il Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione dell'intervento e all'eventuale contestuale rilascio dell'AIA (o suo delegato), assume, con proprio provvedimento, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione, notificata al soggetto interessato, produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990; le eventuali osservazioni



30b6b5cd



trasmesse dal proponente sono pubblicate sul sito web regionale. Tale pubblicazione tiene luogo della trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte prevista ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della L. n. 241/1990.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell'art. 10-bis, è data ragione nell'ulteriore determinazione della conferenza di servizi e nel provvedimento di diniego adottato.

D) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento di VIA.

Nei casi di oggettiva impossibilità di svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 trova applicazione la procedura per il rilascio del solo provvedimento di VIA secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2016, che in tale contesto costituisce una forma di ulteriore semplificazione introdotta dalla normativa regionale rispetto alla disciplina generale regolamentata dalla normativa statale all'art. 27-bis.

Tale procedura, a titolo esemplificativo, potrà essere applicata:

- ai casi di procedimenti relativi a specifiche tipologie progettuali soggette a disciplina speciale per quanto riguarda il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione (ad esempio il D.Lgs. n. 387/2003 per quanto concerne gli impianti di produzione energia idroelettrica);
- nei casi in cui l'autorizzazione dell'intervento comporti l'applicazione di quanto stabilito dalle direttive comunitarie in materia di concorrenza e/o di evidenza pubblica (ad esempio appalti), con conseguente necessità di espletare specifiche procedure comparative e/o ulteriori valutazioni, oggettivamente non espletabili nei termini definiti dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.

Le procedure in questione, vengono effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 23, 24, 24-bis, 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto comunque della preminente esigenza di rispetto dei termini per la chiusura del procedimento autorizzativo.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del procedimento, tenuto conto che il provvedimento di VIA, ai sensi della L.R. n. 4/2016, viene emesso, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato VIA, comunque in esito alle determinazioni della conferenza dei servizi in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, si rimanda, per quanto compatibile, a quanto disciplinato nel precedente paragrafo C.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi ai fini della determinazione in ordine alla compatibilità dell'intervento, fatto salvo il termine di conclusione dei lavori (fissato in 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza), si rimanda a quanto disposto nell'allegato B del presente provvedimento.



30b6b5cd

